

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4191 del 16/08/2018
Oggetto	L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI DIFESA RADENTE IN COMUNE DI COLI LOCALITA' BARBERINO - RICHIEDENTE ANAS S.P.A. - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0027
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4379 del 16/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI DIFESA RADENTE IN COMUNE DI COLI LOCALITA' BARBERINO – RICHIEDENTE ANAS S.P.A. - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0027

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 6026 del 12/04/2014, di ANAS SPA C.F. 80208450587, P.IVA 02133681003 con sede legale in Comune di Roma, V. Monzambano n. 10, per la realizzazione, in area demaniale (fronte mappali 291, 289, 288, 234, 231, 228, 442, 435, 98 e 92 del foglio 7 e fronte mappale 1 del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli), di opera di difesa radente sul F. Trebbia in loc. Barberino.

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 149 in data 30/05/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITE le risultanze:

- dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza e assunto al protocollo ARPAE n. 10809 del 9/07/2018;
- dell'istruttoria svolta dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna il quale ha espresso, con nota n. 9778 del 18/06/2018, la valutazione d'incidenza con esito positivo, ma con prescrizioni;
- delle verifiche rispetto alle previsioni urbanistiche e territoriali espresse dal Comune di Coli con nota prot. ARPAE n. 7937 del 17/05/2018;

VALUTATO che l'onere di concessione è stato quantificato in € 126,10;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha dimostrato di aver versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 07/08/2018 ha versato l'importo di € 126,10 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – depositi cauzionali passivi;
- in data 06/08/2018 ha versato l'importo di € 126,10 a titolo di canone per l'anno 2018 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

VALUTATO tuttavia, a seguito di ulteriori verifiche istruttorie, che l'importo di 126,10 €, versato a titolo di deposito cauzionale, non corrisponde al valore indicato dalla L.R. n. 2/2015 art. 8 comma 4 pari a 250 euro e che pertanto è necessario che ANAS SPA provveda ad integrare il versamento già effettuato con la cifra di 123,90 €.

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, ad ANAS SPA C.F. 80208450587, P.IVA 02133681003 con sede legale in Comune di Roma, V. Monzambano n. 10, la concessione all'occupazione dell'area demaniale fronte mappali 291, 289, 288, 234, 231, 228, 442, 435, 98 e 92 del foglio 7 e fronte mappale 1 del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli, per la realizzazione di opera di difesa sul F. Trebbia in loc. Barberino secondo il disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di disporre che ANAS SPA provveda ad integrare, prima del ritiro del presente atto, il versamento già effettuato a titolo di deposito cauzionale con l'importo di 123,90 € al fine di ottemperare alle disposizioni di cui L.R. n. 2/2015 art. 8 comma 4;

c) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Liberatore Mario nato a Napoli il 6/10/1959, residente in Perugia (PG), C.F. LBR MRA 59R06 F839W, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della società ANAS s.p.a., avente sede legale in Comune di Roma, V. Monzambano n. 10, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede, ad ANAS s.p.a., avente sede legale in Comune di Roma, V. Monzambano n. 10, (C.F. 80208450587 e P.IVA 02133681003) di seguito denominato Concessionario, di realizzare, nell'area demaniale fronte mappali 291, 289, 288, 234, 231, 228, 442,435, 98 e 92 del foglio 7 e fronte mappale 1 del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli, opere di difesa sul F. Trebbia in loc. Berberino. Gli interventi, finalizzati alla difesa del manufatto stradale dal piede della frana c.d. di Pradella dall'acqua del F. Trebbia, consistono nella realizzazione di un muro in calcestruzzo armato, difesa radente in massi ciclopici con elevazione pari a 4 m (dx idraulica) dotata di 8 repellenti idraulici con fondazione di altezza pari a 1,5 m e berma lato fiume pari a 2 m, raccordi di chiusura in massi cementati a monte e a valle del muro, gabbionata a mitigazione visiva e diffuse opere di rinverdimento e mitigazione ambientale, drenaggi in trincea e canalizzazioni superficiali, come da planimetria agli atti.

Art. 2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;



-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Art. 3

Prescrizioni derivanti dalla valutazione d'incidenza

Con nota prot. ARPAE n. 9778 del 18/06/2018 il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha prescritto:

1. per la manutenzione delle opere a verde da realizzare, garantire il completo attecchimento delle specie messe a dimora, intervenendo anche con eventuale irrigazione di soccorso;
2. tutte le operazioni previste per il progetto dovranno essere realizzate con modalità che non compromettano in alcun modo le condizioni agronomiche e strutturali del terreno delle aree destinate alle opere a verde;
3. programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare o operare in meno possibile sulle aree destinate ad opere a verde;
4. concordare tutti gli interventi di bonifica necessari a ripristinare le condizioni agronomiche originarie;
5. non operare con automezzi o macchine operatrici su suoli bagnati o umidi;
6. non utilizzare le aree destinate a verde come deposito temporaneo di materiali, residui di lavorazione o rifiuti;
7. il materiale litoide da movimentare non dovrà essere in alcun modo asportato dall'alveo, ma solo spostato;
8. non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco, so non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento;
9. al termine dei lavori provvedere al ripristino dell'area di cantiere e all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rivenuti in alveo.

Art. 4

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

Con nota prot. ARPAE n. 10809 del 9/07/2018 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza, confermando precedente sua autorizzazione idraulica in sanatoria



ex articolo 97 lett. b del R.D. 523/1904 del 31.08.2016 prot. PC/2016/0022188, ha prescritto quanto di seguito:

1. la formazione del rilevato a tergo del muro non dovrà essere effettuata con materiale l'alveo proveniente da ambiti demaniali;
2. il materiale che costituirà il rilevato a tergo del muro dovrà soddisfare la normativa vigente sulle terre e rocce da scavo;
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate è totalmente a carico della Società Concessionaria;
4. l'accesso all'alveo ed ogni interferenza di dette operazioni di manutenzione con l'alveo stesso dovranno essere autorizzate dall'autorità idraulica
5. la fine di aumentare l'efficienza del sistema di drenaggio delle acque presenti nel corpo di frana, stante la decisione di sostituire le precedentemente autorizzate batterie di pozzi drenanti con trincee drenanti, si chiede alla Società Concessionaria di rendere nuovamente efficiente e permanentemente funzionante la batteria di pozzi a suo tempo realizzata a monte della S.S. 45.

Art. 5

Validità dell'atto

Il concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire **per 19 anni** dalla data della presente determinazione, con necessità di rinnovo, l'occupazione dell'area con il manufatto di cui all'art. 1.

Il concessionario ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di mantenimento in buono stato delle opere e delle relative mitigazioni.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

Art. 6

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi.



Art. 7

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Coli.

Art. 8

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.